



COMUNE di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Sviluppo territoriale ed ambientale
Servizio Ambiente Sicurezza lavoro Protezione civile

Prot. n. 14100/AMB/ZR/rdz

Chiampo, 26/06/2008

Ord. n. 210

Oggetto: Regolamento per l'utilizzo dei parchi gioco comunali.

IL SINDACO

Considerato che nel territorio comunale di Chiampo sono presenti diverse aree verdi e parchi gioco adibiti al tempo libero ed alla vita di relazione;

Ritenuto opportuno predisporre una specifica regolamentazione sull'utilizzo delle aree pubbliche destinate ai giochi dei bambini al fine di evitare il verificarsi di atti vandalici e disturbo alla quiete pubblica e garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare di quelli più piccoli;

Preso atto che le aree in parola sono riservate esclusivamente ai giochi dei bambini e pertanto è opportuno vietare l'accesso ai cani, anche se al guinzaglio e provvisti di museruola;

Dato atto che è doveroso inoltre adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini, delle aree verdi di pubblica utilità con particolare necessità per quelle attrezzate a parco giochi ed il recupero di spazi liberi dal fumo nell'interesse della salute dei non fumatori;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. l'apertura dei parchi gioco di via Prà Longhi e di via A. Fogazzaro con i seguenti orari:
 - periodo estivo (ora solare): dalle ore 08.00 alle ore 22.30;
 - periodo invernale (ora legale): dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
2. le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;
3. il divieto di accesso nei predetti parchi:
 - ai cani, anche se provvisti di guinzaglio e museruola;
 - alle biciclette;
 - ai mezzi a motore (esclusi i mezzi utilizzati per la manutenzione del parco);
4. il divieto di:



- fumare all'interno di tutti i parchi gioco comunali;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone fuori dalle apposite aree riservate;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti wc;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco.

A V V E R T E

Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'amministrazione comunale.

Resta inteso il rispetto dei vigenti regolamenti sull'igiene pubblica e di polizia veterinaria in tutte le altre aree verdi del territorio comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di illegittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al tribunale amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale; ne sarà curata la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Chiampo ed entrerà in vigore al termine della sua pubblicazione.

D I S P O N E

- L'installazione di opportuna segnaletica nei parchi gioco in parola per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
- La trasmissione della presente Ordinanza, con richiesta di verifica del rispetto di quanto disposto, al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale con sede ad Arzignano in Corso Mazzini 27/29.

Dalla residenza municipale, li 26/06/2008



IL SINDACO
Boschetto Dott. Antonio